



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



12 IN EVIDENZA

03



UTILIZZO DELLA CARTA DI INCLUSIONE

24



ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER I DIRITTI DEI DISABILI



FONDO PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GENERE



GARANTE PRIVACY – APPROVAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA PER IL SETTORE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO



COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL “FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI”



ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE



VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INCENTIVATA PER IL PERSONALE DOCENTE



CORTE DI CASSAZIONE

L'abitacolo di un'autovettura non può essere di norma considerato abitazione o dimora, così come definita dall'art. 614 del Codice penale; pertanto, non costituisce reato effettuare registrazioni foniche all'insaputa dei proprietari o, comunque, detentori, mentre sono all'interno.



NOTIZIE DAL PARLAMENTO



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter 10/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





Le Norme

04 03 24

PRESUNZIONE LEGALE DI NON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA PER ENTITA' DI INVESTIMENTI AVVALENTISI DI SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI TERZI

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto 22 febbraio 2024, detta norme per la disciplina in tema di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un "veicolo" di investimento non residente, che si avvale di servizi di supporto all'attività di investimento svolti da altri soggetti (*investment management exemption*). Pertanto, all'occorrenza, si considera indipendente dai "veicoli" di investimento non residenti nel territorio dello Stato, il soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel medesimo territorio, che, in nome o per conto di tali "veicoli" o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi "veicoli" di investimento e anche se con poteri discrezionali, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisce, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio e di crediti. Si presumono quindi indipendenti i seguenti "veicoli" di investimento:

- a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito, ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;
- b) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio che presentano i seguenti requisiti:
 - 1) il patrimonio dell'organismo è raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;
 - 2) l'organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva 2011/61/UE

CORRIERE LEGISLATIVO


segue **Le norme**



del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011;

c) gli enti, residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e soggetti a vigilanza prudenziale, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell'attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata e nei quali sono rispettate le seguenti condizioni:

- 1) nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20 per cento, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami;
- 2) il capitale raccolto è gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.

Le società, non residenti nel territorio dello Stato, controllate, direttamente o indirettamente, dai suddetti veicoli di investimento, devono essere residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Al fine del computo dell'ammontare della partecipazione azionaria predetta, sono escluse le partecipazioni prive di diritti amministrativi. L'applicazione della soglia del 20 per cento è temporaneamente sospesa quando il "veicolo" d'investimento raccoglie capitale aggiuntivo ovvero riduce il capitale esistente, purché la sospensione non sia superiore a dodici mesi. Dal momento in cui il "veicolo" avvia le attività di liquidazione del patrimonio, al fine di rimborsare le quote o azioni agli investitori, la predetta soglia non deve essere applicata. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 53 DEL 04.03.2024



CONFISAL

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confisal.it

www.confisal.it



segue le norme

04 UTILIZZO DELLA CARTA DI INCLUSIONE

03

24

Con il Decreto 27 dicembre 2023, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana le modalità di utilizzo della carta di inclusione. Onde favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi), attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti beni e servizi:

- a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
- c) giochi pirotecnici;
- d) prodotti alcolici;
- e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
- f) armi;
- g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
- h) servizi finanziari e creditizi;
- i) servizi di trasferimento di denaro;
- j) servizi assicurativi;
- k) articoli di gioielleria;
- l) articoli di pellicceria;
- m) acquisti presso gallerie d'arte e affini;
- n) acquisti in club privati.

I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione è stato contratto un mutuo, possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo. È, in ogni caso, inibito da parte del gestore del servizio l'uso della Carta Adi in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi predetti. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio integrato della Carta acquisti, sono individuati i *merchant category code* (MCC) da disabilitare. È altresì inibito da parte del gestore del servizio l'utilizzo della Carta Adi all'estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di *direct-marketing*. Nel caso di attribuzione di un'unica carta per nu-



cleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza. Nel caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna Carta Adi individuale. [■](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 53 DEL 04.03.2024**

05
03
24

ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER I DIRITTI DEI DISABILI


Il Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, istituisce l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo. Allo scopo di tutelare la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal suddetto decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Garante, con riguardo ai disabili in stato di reclusione, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il Garante ha sede in Roma, in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità. Il Garante esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni:



segue le norme

1. vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla suddetta Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006 e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte, in tema di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia; 2. contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità; 3. promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione; 4. riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità. Il Garante, all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati; 5. svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; 5. richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 6. formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate; 7. promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia; 8. promuove, nell'ambito delle rispettive



competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale; 9. trasmette, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sull'attività svolta; 10. visita, con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al predetto Decreto; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito. Il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il Decreto entra in vigore il 20.03.2024. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 54 DEL 05.03.2024**

05
03
24

REGIME PREVIDENZIALE DEI MAGISTRATI ONORARI AD ESAURIMENTO

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 gennaio 2024, detta nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento, i quali esercitano le funzioni in via non esclusiva ed hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa. Ai fini della tutela previdenziale, i suddetti magistrati onorari sono iscritti alla Gestione separata INPS. La ripartizione del relativo onere contributivo fra il magistrato onorario e il Ministero della giustizia è stabilita ai sensi



segue le norme

delle vigenti disposizioni normative. I predetti magistrati onorari che abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa. La Cassa non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, mantenendo attiva la posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata come di seguito previsto. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la Cassa forense comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa, calcolate sul reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini IVA, ovvero, ove previsto, il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa minime. Il magistrato onorario non può ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla gestione separata dell'INPS che dalla Cassa forense e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito all'esclusività della prestazione a carico di un solo ente. [👉](#)

[READ MORE](#) ▶

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 54 DEL 05.03.2024](#)

05
03
24

RETTIFICA DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 52 DEL 02.03.2024

Nel Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024) alla pagina 29, prima colonna, all'articolo 22, comma 1, lettera c), capoverso art. 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato), al comma 2, all'ultimo periodo, ove è scritto: «... per l'anno 2024 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2025 ... » leggasi: «... per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 ... ».

[READ MORE](#) ▶

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 54 DEL 05.03.2024](#)



06
03
24

FONDO PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GENERE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto 18 gennaio 2024, procede alla individuazione delle misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere» e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni, nella loro qualità di amministrazioni attuatrici degli interventi. Pertanto, nell'ambito delle suddette risorse, le regioni programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere, sulla base dei parametri minimi determinati dal Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022. Allo scopo di orientare la qualità della programmazione e progettazione delle attività di formazione predetta, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con le amministrazioni regionali e con il supporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), predisporrà apposite linee guida entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto Decreto. Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento del Fondo tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione. Onde promuovere il coordinamento degli interventi sui propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione delle attività formative, operano, in complementarità e addizionalità rispetto agli interventi posti in essere sia nell'ambito della programmazione regionale sia nell'ambito dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, componente 1, investimento 1.3 «Sistema di certificazione della parità di genere». All'occorrenza, le regioni possono stipulare apposite convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, in qualità di amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti attuatori dello stesso. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi oggetto del citato Decreto, le regioni possono coinvolgere le consigliere territoriali di parità e realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti, nella prospettiva di un rafforzamento della coesione territoriale. Gli interventi contemplati dal sunnominato Decreto devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025. Per il finanziamento



segue le norme

delle attività in questione, sono destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, a valere sul capitolo 2059 denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 26 «Politiche per il lavoro», programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione», azione 2 «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL», Centro di responsabilità amministrativa 16 - Direzione generale politiche attive del lavoro. Le risorse citate, ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive nell'anno 2021, prevedono un limite minimo per ciascuna amministrazione pari a euro 27.000,00. [■](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 55 DEL 06.03.2024**

06
03
24

GARANTE PRIVACY – APPROVAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA PER IL SETTORE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n. 12, in data 11 gennaio 2024, approva il Codice di condotta per il settore delle Agenzie per il lavoro e accreditamento dell'organismo di monitoraggio, riportato in allegato al suddetto Provvedimento del quale forma parte integrante. Il codice di condotta si applica a tutte le Agenzie per il Lavoro - APL associate al soggetto promotore che vi aderiscono nel rispetto della procedura di seguito specificata. Possono aderire al Codice di Condotta - CDC - anche le Agenzie per il Lavoro - APL, non associate al soggetto promotore Assolavoro purché abbiano sede legale in Italia e siano iscritte all'Albo informatico nazionale delle agenzie per il lavoro a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro - ANPAL o altra autorità successivamente prevista, ai sensi della normativa vigente. L'adesione al CDC è libera e facoltativa e non solleva l'aderente dall'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento, dal co-



13
01
24

dice privacy, dai provvedimenti applicabili emessi dal Garante e dall'osservanza delle linee guida o di indirizzo emessi dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali. Ogni APL aderente, ha facoltà di comunicare all'organismo di monitoraggio il nominativo delle società appartenenti al proprio gruppo societario nell'ambito del territorio nazionale, che aderiscono al presente CDC. L'adesione al CDC discende da una volontà esplicita dell'APL che, riconoscendosi nei valori espressi nel CDC, si impegna a rispettare quanto in esso disciplinato. L'adesione al codice di condotta determina, per i soggetti aderenti, l'impegno e il vincolo di: 1. rispettare i principi e applicare le indicazioni contenuti nello stesso; 2. accettare e collaborare alle attività di sorveglianza e controllo in esso previste; 3. concorrere all'attuazione del CDC. Il meccanismo di adesione e le relative istruzioni sono poste a disposizione dal soggetto promotore tramite il sito internet www.assolavoro.eu e il sito internet dell'Organismo di Monitoraggio - O. d. M.. L'adesione avviene tramite la compilazione e la trasmissione all'O. d. M. della relativa «richiesta di adesione», scaricabile direttamente dal sito internet, la quale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende aderire. L'O. d. M. verifica l'assenza di circostanze ostative all'adesione del soggetto richiedente. L'O. d. M., accertato il possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti, anche in riferimento agli obblighi di contribuzione, approva la nuova adesione e provvede a darne notizia al consiglio direttivo di Assolavoro, dandone informazione al Garante. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al codice di condotta, regolarmente presentata da parte di una APL, dovrà essere brevemente motivata da parte dell'O. d. M., fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'APL richiedente dovrà allegare alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano motivato il precedente diniego. L'adesione al codice di condotta comporta l'iscrizione al registro delle APL aderenti, che è tenuto dall'O. d. M. e pubblicato sul proprio sito internet. Il soggetto che aderisce al CDC è l'unico responsabile della corretta applicazione ed attuazione degli obblighi previsti dal codice di condotta. ■

[READ MORE](#) ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 55 DEL 06.03.2024



segue le norme

07
03
24

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL "FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI"

Il Decreto 22 febbraio 2024, del Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, il Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», fino alla chiusura della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, è così composto: Presidente: dott. Giovanni Balducci; componente: dott.ssa Simona De Simone; componente: dott. Giorgio Ottavio Graziosi. Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un compenso determinato nella misura del dieci per cento di quello attribuito al commissario liquidatore dal decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la liquidazione di enti disciolti -IGED, n. 134 del 4 luglio 2003, maggiorato del venti per cento per il Presidente. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 56 DEL 07.03.2024

06
03
24

PNRR - PROMOZIONE PER LE COMUNITA' ENERGETICHE E L'AUTOCONSUMO

Il Ministero dell'ambiente, diffonde un comunicato per rendere nota l'approvazione delle regole operative previste dall'art. 11 del decreto 7 dicembre 2023, n. 414, nell'ambito del PNRR, M2C2 I1.2 «Promozioni rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo». In tal senso, con Decreto del direttore del Dipartimento energia del 23 febbraio 2024, n. 22, sono state approvate le regole operative previste dall'art. 11 del Decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, nell'ambito della missione 2, componente 2, investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU «Promozioni rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo». Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del Decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://www.mase.gov.it>. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 56 DEL 07.03.2024



08
03
24

ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE

Con Decreto 7 dicembre 2023, n. 234, il Ministero dell'istruzione e del merito emana il regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione. Il presente decreto, anche mediante gli Allegati che ne costituiscono parte integrante, in prima applicazione, detta disposizioni concernenti:

- a) le funzioni dell'ANIST;
- b) i dati resi disponibili da ANIST;
- c) i servizi per i cittadini;
- d) i servizi per le pubbliche amministrazioni;
- e) le modalità di consultazione e di allineamento con le banche dati di interesse nazionale;
- f) la titolarità del trattamento dei dati;
- g) le garanzie e misure di sicurezza.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni del suddetto regolamento, si intende per:

«*Ministero*»: Ministero dell'istruzione e del merito;

«*ANIST*»: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione, di cui all'articolo 62-quater del CAD;

«*ANPR*»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

«*ANS*»: l'Anagrafe nazionale degli studenti per il primo e secondo ciclo di istruzione, la cui normativa di carattere secondario è stata riordinata e contenuta nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 settembre 2017, n. 692;

«*Anagrafe dell'edilizia scolastica*»: l'Anagrafe di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

«*ANNCSU*»: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane;

«*CAD*»: il Codice dell'amministrazione digitale;

«*ID ANPR*»: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

«*PDND*»: la Piattaforma digitale nazionale, prevista all'articolo 50-ter del CAD;

«*Portale ANIST*»: sito web dedicato all'ANIST, che rende fruibili servizi erogati da ANIST;

«*SDG (Single digital gateway)*»: lo sportello digitale unico previsto dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno



segue le norme

sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

L'ANIST, attraverso il proprio Portale e previa autenticazione oppure tramite il punto di accesso qualificato, consente ai cittadini la consultazione e la certificazione dei dati presenti e la produzione dell'istanza per la rettifica degli stessi. Ferme restando le competenze delle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa vigente, il Ministero, su richiesta dei cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad essi riferiti, registrati nell'ANIST, mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato ai sensi della normativa europea in tema di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Ed ancora, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale, l'ANIST assicura la disponibilità dei dati:

- a) ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza, anche al fine di semplificare e automatizzare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche e ai relativi servizi complementari nonché per consentire controlli puntuali circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;
- b) alle pubbliche amministrazioni, per le relative finalità istituzionali, nonché al fine di consentire controlli puntuali circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;
- c) alle regioni, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali. I servizi individuati in fase di prima applicazione nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST», nonché quelli ulteriori che potranno essere resi disponibili, consentono l'utilizzazione dell'ANIST tramite l'interoperabilità con le Anagrafi regionali degli studenti, nonché con le altre banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale.

L'ANIST pone a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR. Il Decreto entra in vigore il 23.03.2024. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 57 DEL 08.03.2024**



08
03
24

ISTITUZIONI SCIENTIFICHE AMMESSE ALLA DISCIPLINA SEMPLIFICATA PREVISTA DALLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE MINACCIATE DI ESTINZIONE (CITES)

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con Decreto 19 dicembre 2023, istituisce il registro delle istituzioni scientifiche pubbliche o private autorizzate alla fruizione della disciplina semplificata, prevista dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) e dal regolamento CE n. 338/97. Per l'iscrizione al suddetto registro, la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare, previo parere della Commissione scientifica CITES, verifica il possesso dei requisiti e la documentazione di cui all'art. 2 e comunica l'esito della richiesta di iscrizione nel registro, tramite posta elettronica certificata. Ad ogni istituzione ed istituto di ricerca forense registrato, viene assegnato il codice identificativo comprendente il codice ISO dell'Italia, seguito da un numero progressivo di tre cifre, di cui all'art. 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2006. La denominazione, i recapiti ed il codice identificativo delle istituzioni scientifiche e degli istituti di ricerca forense registrati ai sensi del suddetto decreto, sono trasmessi dalla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare al Segretariato della Convenzione di Washington ed alla Commissione europea. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 57 DEL 08.03.2024**

09
03
24

VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INCENTIVATA PER IL PERSONALE DOCENTE

Il Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito, detta disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi triennali di formazione incentivata per il personale docente. All'occorrenza, il Comitato di valutazione svolge delle verifiche intermedie annuali nonché delle verifiche finali con particolare riferimento alla capacità del docente di creare le condizioni per l'apprendimento degli studenti e per il suo miglio-



segue le norme

ramento, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche. Al termine di ciascun anno formativo, sulla base di una relazione elaborata dal docente sull'insieme delle attività realizzate, il Comitato di valutazione esprime un giudizio sul superamento della verifica annuale, sulla base dei progressi raggiunti dal docente secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo sulla formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico, definite dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione e dal Decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277. In caso di giudizio positivo, il Comitato di valutazione attesta il superamento della verifica intermedia. In caso di mancato superamento, la verifica annuale può essere ripetuta l'anno successivo. A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticità emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti. Al termine di ciascun triennio formativo, il Comitato di valutazione effettua una verifica finale, tenendo conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di performance declinati dall'istituzione scolastica secondo il proprio piano triennale dell'offerta formativa. Ai fini della verifica suddetta, il Comitato di valutazione acquisisce una relazione finale elaborata dal docente e può altresì prevedere lo svolgimento di specifici colloqui volti all'accertamento dei contenuti della relazione medesima e alla rilevazione delle competenze acquisite, dei progressi di professionalità e degli esiti delle azioni formative seguite e assegna il relativo punteggio. L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude la valutazione. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta. In caso di mancato superamento, la verifica finale può essere ripetuta l'anno successivo. In caso di esito positivo della verifica finale, gli attestati di superamento dei percorsi formativi della formazione in servizio incentivata dei docenti, sono predisposti in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 16-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 o, in mancanza, con modello adottato con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito. Questi sono depositati, a cura dell'interessato, sulla piattaforma on-line S.O.F.I.A. e confluiscono nell'E-portfolio del singolo docente.

In attesa dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera, ai fini della selezione dei docenti cui riconoscere lo stabile



incentivo, i criteri dell'allegato B, sono integrati dai seguenti:

- a) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
- b) in caso di parità di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti i predetti titoli. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 58 DEL 09.03.2024**

09
03
24

VERIFICA DELLA PERDITA DI GETTO E DELL'ANDAMENTO DELLE SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E CONSEGUENTI REGOLAZIONI FINANZIARIE

Il Ministero dell'interno diffonde un comunicato al fine di rendere noto che nel proprio sito, sezione Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale>, contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, corredato degli allegati A, B, C, D, E, F e G, recante: «Criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso», previsto dall'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024, al n. 713. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 58 DEL 09.03.2024**



Giurisprudenza rilevante

29
01
24

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

SENTENZA N. 3446 – UD. 26.10.2023 - DEP. 29.01.2024

[L'abitacolo di un'autovettura non può essere di norma considerato abitazione o dimora, così come definita dall'art. 614 del Codice penale; pertanto, non costituisce reato effettuare registrazioni foniche all'insaputa dei proprietari o, comunque, detentori, mentre sono all'interno.]

La Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha depositato in data 29 gennaio 2024, la sentenza n. 3446, circa la liceità di registrazioni foniche in una autovettura, all'insaputa degli interessati. Un ex marito, infatti, aveva occultato un cellulare silenziato con attivazione automatica e dotato di dispositivo GPS, all'interno dell'autovettura della ex consorte, con il quale era in grado di ascoltare le conversazioni della medesima, la quale, avvedutasi, lo aveva in seguito querelato per *Interferenze illecite nella vita privata*, ai sensi dell'art. 615-bis del Codice penale. Il Tribunale condannava l'ex coniuge alla pena di mesi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni in sede civile. L'imputato appellava la prima sentenza, che la Corte di Appello riformava completamente, annullando anche il risarcimento in sede civile. La ex consorte presentava ricorso in Cassazione, ricorso che pure veniva respinto. La quinta sezione, infatti, ribadisce come un'autovettura non può essere considerata un luogo di residenza e neanche di temporanea dimora, per cui non è possibile che il fatto oggetto di querela ricada nella fattispecie prevista e punita dal predetto articolo 615-bis del codice penale. L'estrema diffusione dei telefoni cellulari, rende la sentenza di notevole attualità. Leggiamo infatti: “[...] Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello ha assolto l'imputato poiché ha escluso che l'autoveicolo, all'interno del quale era stato occultato il dispositivo GPS, potesse costituire un luogo di privata dimora. Tanto premesso, il ricorrente contesta tale decisione, sostenendo che la giurisprudenza più recente avrebbe recepito una nozione più ampia del concetto di privata dimora e, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., avrebbe espressamente ritenuto rilevante, al fine della configurazione del reato, l'installazione di una microspia



all'interno di un'automobile. Nel caso in esame, l'autovettura della persona offesa andrebbe sicuramente ritenuta quale luogo di privata dimora, atteso che all'interno di essa la vittima intratteneva colloqui non solo personali, ma anche di carattere professionale, legati all'attività di avvocato, svolta dalla medesima.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
4. L'avv. OMISSIS, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile.
5. L'avv. OMISSIS, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere rigettato.

- 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato.

L'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso, sin dall'origine, sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione (cfr. Sez. 1, n. 3363 del 18/10/2000, Galli, Rv. 218042; Sez. 6, n. 5934 del 19/02/1981, Semitaio, Rv. 149373).

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 615-bis cod. pen., questa Corte, in relazione a un fatto analogo a quello contestato, ha già affermato un principio pienamente condiviso da questo collegio, secondo il quale "non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di



segue Giurisprudenza

quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - richiamato dall'art. 615-bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via" (Sez. 5, n. 28251 del 06/03/2009, Pagano, Rv. 244196).

2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.


3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.LGS. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 26 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2024. 

[READ MORE](#) ▶

[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)

CORRIERE LEGISLATIVO

dal parlamento



SENATO – ASSEMBLEA

05
03
24

166^a SEDUTA PUBBLICA

A conclusione delle **comunicazioni sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024**, con votazioni per parti separate, l'Assemblea ha **approvato le proposte di risoluzione** n. 3 della maggioranza e nn. 1 (testo 2) (sen. Calenda (Misto-Az) e altri), 4 (sen. Patuanelli (M5S) e altri), 5 (sen. Enrico Borghi (IV) e altri) e, in un testo riformulato, 6 (sen. Alfieri (PD) e altri).

Il **Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Tajani** ha riferito all'Assemblea del Senato che il Governo ha proposto due nuove missioni internazionali: l'operazione Levante nel Medio Oriente e il dispositivo multidominio dell'area del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, inclusa la missione europea Aspides. Il recente attacco al cacciatorpediniere Duilio dimostra la grave minaccia terroristica degli Houthi, richiedendo interventi tempestivi. La situazione nel Mar Rosso, aggravata dagli attacchi, richiede una risposta immediata: il Governo italiano ha operato con l'obiettivo di favorire il rilascio degli ostaggi, garantire l'accesso umanitario, evitare un'escalation della violenza e promuovere una soluzione diplomatica al conflitto. La strage di civili a Gaza ha complicato ulteriormente i negoziati per una tregua e ha reso ancora più urgente l'incremento degli aiuti umanitari nella regione: il Governo italiano si impegna a coordinare un'iniziativa umanitaria chiamata "food for Gaza" per alleviare le sofferenze della popolazione e favorire un cessate il fuoco. Sul piano politico-diplomatico, l'Italia si impegna a sostenere i dialoghi con i Paesi arabi moderati e a promuovere un percorso verso la soluzione "due popoli, due Stati" per il conflitto israelo-palestinese. La crisi nel Mar Rosso causata dagli attacchi degli Houthi ha anche gravi conseguenze economiche e politiche: l'aumento dei costi dei trasporti e la minaccia alla sicurezza della navigazione rappresentano una sfida per l'Italia e la comunità internazionale. L'Italia ha proposto e sostenuto l'operazione Aspides, finalizzata alla protezione dei traffici marittimi e al contrasto agli attacchi nel Mar Rosso, sottolineando la necessità di una difesa europea più efficace. Il Ministro ha infine proposto una riforma delle procedure di autorizzazione delle missioni internazionali per rispondere meglio alle evoluzioni del contesto internazionale.


In relazione alle sei proposte di risoluzione presentate, il Ministro Tajani ha espresso parere favorevole alla proposta n. 3 della maggioranza e alle proposte di risoluzione nn. 1,



segue dal parlamento

previa riformulazione, di Misto-Az, 4 di M5S, 5 di IV e, in un testo riformulato, 6 del PD. Sulla proposta n. 2 (sen. De Cristofaro (Misto-AVS) e altri) ha espresso parere contrario ad eccezione del primo impegno.

L'Assemblea ha **approvato** il ddl n. 986 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di **amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**. Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

Il relatore, sen. Pogliese (FdI), ha illustrato il testo, che a seguito delle modifiche apportate in sede referente si compone di 10 articoli, incentrato sulla continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Taranto, con l'obiettivo di tutelare non solo la produzione, ma anche i lavoratori, l'ambiente e la salute dei cittadini. Il decreto è stato introdotto per risolvere problemi strategici nell'industria siderurgica italiana, riflettendo la necessità di interventi rapidi e decisivi. Il relatore si è soffermato sulle modifiche introdotte in Commissione, tra cui l'emendamento 2.0.1000 che ha trasfuso i contenuti del dl n. 9 del 2024 nel provvedimento in esame. Durante l'iter in Commissione sono stati approvati diversi emendamenti, evidenziando una convergenza fra le forze politiche su temi centrali riguardanti le garanzie per le imprese creditrici di acciaierie d'Italia e per i lavoratori. Tali modifiche includono disposizioni riguardanti la procedura di amministrazione straordinaria, il finanziamento delle società che gestiscono gli impianti siderurgici, condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia per le pmi, la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese e altre misure di sostegno alle imprese dell'indotto. Tra gli articoli introdotti dalla Commissione, il relatore ha evidenziato l'articolo 4-bis, che amplia il perimetro delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e anticipa la chiusura della fase concorsuale liquidatoria quando non ci sono più speranze di ripresa dell'attività produttiva. 



segue dal parlamento

CAMERA – AULA

05
03
24

256^A SEDUTA PUBBLICA

Nella parte antimeridiana della seduta di martedì 5 si è svolta la discussione della relazione delle Commissioni Esteri e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 26 febbraio 2024 (anno 2024) (Doc. XXV, n. 2) (Doc. XVI, n. 2), al termine della quale la Camera ha approvato: la risoluzione Calovini, Formentini, Orsini, Bicchielli ed altri n. 6-00090; la risoluzione Braga ed altri n. 6-00091, respingendone il 18° capoverso della premessa; le risoluzioni Richetti ed altri n. 6-00092, riformulata, e Faraone ed altri n. 6-00093; la risoluzione Zanella ed altri n. 6-00094 limitatamente al 1° impegno del dispositivo, respingendone la premessa con distinta votazione e risultando precluse le restanti parti del dispositivo; la risoluzione Francesco Silvestri ed altri n. 6-00095.

Alla ripresa pomeridiana la Vicepresidente Anna Ascani è intervenuta per celebrare la giornata internazionale della Donna. È seguito un breve dibattito cui hanno preso parte una rappresentante per gruppo e la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.

Successivamente la Camera ha approvato la proposta di legge: Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (C. 630-A) e si è poi passati all'esame del disegno di legge: Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 1435-A).

06
03
24

257^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 6 marzo ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:

- elementi e iniziative in relazione ai tavoli di crisi aziendale (Paolo Emilio Russo - FI-PPE);
- iniziative di competenza per la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali di Piaggio Aerospace, con particolare riferimento alla proroga dell'amministrazione straordinaria e al possibile coinvolgimento di Leonardo spa nell'operazione di acquisto (Pastorino - Misto+Europa); iniziative di competenza per il rilancio industriale dello stabilimento La



Perla, sito a Bologna, al fine di contrastare ipotesi di delocalizzazione e di salvaguardare i posti di lavoro (Cavandoli - LEGA);

- iniziative di competenza in relazione all'aumento delle tariffe di luce e gas per famiglie e imprese, in particolare a tutela dei clienti cosiddetti vulnerabili (Borrelli - AVS); misure a sostegno del settore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi (Foti - FDI);
- elementi e iniziative in ordine agli incentivi concessi alle fonti rinnovabili e ai conseguenti oneri sulle bollette elettriche (Benzoni - AZ-PER-RE); elementi e iniziative in relazione alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica, alla luce di una recente comunicazione della Commissione europea (Del Barba - IV-C-RE);
- iniziative di competenza per pervenire a una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, al fine di salvaguardarne il carattere di asset strategici per la sicurezza e l'autonomia energetica (Peluffo - PD-IDP);
- iniziative di competenza per il completamento degli impianti di rigassificazione già programmati e per la realizzazione di nuovi progetti, nell'ottica di una maggiore diversificazione delle forniture energetiche (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);
- elementi e iniziative in merito al definanziamento di progetti in Abruzzo, in relazione alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Torto - M5S).

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

08
03
24

258^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta dell'8 marzo 2024 ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze urgenti sui seguenti argomenti:

- iniziative di competenza circa il mancato riscontro all'istanza di accesso al Fondo previsto dal decreto-legge n. 36 del 2022, presentata da alcuni eredi delle vittime dell'eccidio di Cervarolo, in provincia di Reggio Emilia (Andrea Rossi - PD-IDP);
- iniziative volte ad una revisione dell'assetto di ENAV ed al potenziamento del sistema di controllo del traffico aereo, con particolare attenzione al centro di controllo di Brindisi (D'Attis - FI-PPE).

Per il Governo è intervenuta la Sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Sandra Savino.